



COMUNE DI CASTEL DI IUDICA
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

Ordinanza Sindacale n° 34 del 18/08/2020

OGGETTO: DIVIETO EMISSIONI SONORE ESTERNE AI PUBBLICI ESERCIZI.

SINDACO

VISTO l'art. 50 del D. Lgs. N.267/2000 (T.U. Enti Locali);

VISTO l'art.28, comma ottavo, della legge regionale 27 aprile 1999, n.10;

VISTO il decreto N°50 del 2007 dell'Assessorato della Sanità recante *linee guida per la classificazione in zone acustiche del territorio dei comuni della Regione siciliana*;

VISTO il D.P.C.M. del 07 agosto 2020 recante *Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, N.19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*;

VISTA l'ordinanza contingibile e urgente del presidente della Regione Siciliana N.32 del 12 agosto 2020

VISTA l'ordinanza del Ministero della Salute N.204 del 17 agosto 2020 recante *Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*;

CONSIDERATE le numerose segnalazioni di cittadini residenti nelle adiacenze dei locali pubblici in oggetto, che reclamano condizioni di vivibilità sia riguardo al decoro urbano che al rispetto dei limiti delle emissioni sonore, a tutela della quiete e salute pubblica;

VIETA

Per i motivi di cui in premessa:

A tutti i titolari di pubblici esercizi (ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agroturistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre) qualsiasi emissione acustica e sonora nelle aree

esterne alle medesime attività a far data dalla pubblicazione della presente ordinanza e fino a nuovo provvedimento.

AVVERTE

Che le violazioni della presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 € e che in caso di reiterazione sarà altresì applicata la sanzione accessoria del ritiro della concessione del suolo pubblico, ove concesso.

DISPONE

- 1- Di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'albo pretorio e sul sito internet www.comune.casteldiudica.ct.it;
- 2- Di inviare copia della presente ordinanza al Comando di Polizia Locale e al Comando dei CC;

Il personale della Polizia Locale, dell'Ufficio Tecnico e tutti gli agenti della Forza Pubblica sono incaricati della vigilanza ai fini dell'osservanza della presente ordinanza.

A norma dell'art.3 c.4 della L.241/90 si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni alla pubblicazione in Albo Pretorio, al tribunale amministrativo regionale o in alternativa entro 120 giorni al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 9 del DPR 1199/1971.

Castel di Iudica, 18/08/2020

Sindaco
STRANO RUGGERO / ArubaPEC S.p.A.